

**N. R.G. 186/2023**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VENEZIA  
I SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici

DOTT. SILVIA BIANCHI	PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN	GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI	GIUDICE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario n. RG 186/2023, promosso da

**AVV. MARCO BIAGIOLI**, c.f. BGLMRC86A04L736J, con l'avv. Giada Pasqualetto

E da

**MESTRE SRL** c.f. 02135950265, con l'avv. Mirco Mestre

Contro

**EISCAFÈ DI BRANCIFORTI MARCO**, c.f. 04399300278



## MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Visto il ricorso depositato in data 28.09.2023 dall'avv. Marco Biagioli e diretto ad ottenere l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del patrimonio di Marco Branciforti ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;

visto il ricorso depositato in data 20.12.2023 da Mestre srl e diretto ad ottenere l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale della ditta Eiscafè di Branciforti Marco o, in subordine, l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del patrimonio del predetto soggetto;

considerato che il resistente, con memoria depositata in data 15.11.2023, ha chiesto l'autorizzazione a formulare la domanda di concordato minore ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs 14/2019, salvo poi rinunciare alla stessa con nota depositata in data 30.01.2024;

rilevato che, con atto depositato in data 14.03.2024, l'avv. Marco Biagioli ha dichiarato di rinunciare all'istanza di liquidazione controllata del patrimonio di Marco Branciforti ed ha chiesto di definirsi il procedimento con decreto di estinzione;

ritenuto, pertanto, debba essere preliminarmente dichiarata l'estinzione del procedimento tra le parti Avv. Marco Biagioli e Marco Branciforti;

rilevato che la società Mestre srl, all'udienza del 10.04.2024, ha invece insistito unicamente per l'accoglimento della domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Marco Branciforti;

ritenuto, pertanto, che possa intendersi implicitamente rinunciata la domanda di apertura della liquidazione giudiziale originariamente formulata in via principale da Mestre srl nei confronti della ditta Eiscafè di Marco Branciforti;

considerato che, a sostegno della domanda di apertura della liquidazione controllata, la ricorrente ha dedotto di vantare nei confronti del resistente un credito per forniture portato dal decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo n. 1515/2023 del Tribunale di Venezia, per un ammontare di euro 12.489,79;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto l'imprenditore individuale resistente, residente a Eraclea (VE), ha il centro degli interessi principali a Jesolo (VE), Comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;



rilevato che la ricorrente, insistendo per l'apertura della liquidazione controllata, ha di fatto dato per presupposta la qualifica di impresa minore della Eiscafè di Branciforti Marco, così come peraltro risultante dalla iscrizione della stessa nella sezione speciale del Registro delle Imprese con la qualifica di piccolo imprenditore e non contrastato dalla documentazione versata in atti;

ritenuto che ricorra lo stato di insolvenza del debitore, alla luce del credito vantato dalla ricorrente (cfr. doc. 4 fasc. Mestre srl), cui si aggiungono il debito erariale iscritto a ruolo e affidato all'Agente della Riscossione, per euro 7912,60 (cfr. informativa trasmessa dall'Agenzia delle Entrate), nonché i debiti previdenziali per euro 56.536,00 (cfr. informativa trasmessa da INPS);

rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore ad euro 50.000,00;

ritenuto che, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII, debba essere rimessa al GD la determinazione delle somme eventualmente escluse dalla liquidazione in quanto necessarie al mantenimento del nucleo familiare, salva la precisazione che il ricorrente dovrà in ogni caso farsi carico delle spese necessarie all'apertura della procedura, non essendo prevista prenotazione a debito;

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del procedimento tra l'avv. Marco Biagioli e Marco Branciforti;

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dell'impresa individuale Eiscafè di Marco Branciforti (c.f. BRNMRC91L10A757W);

nomina giudice delegato la dott.ssa Ivana Morandin;

nomina liquidatore il dott. Stefano Berton;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;



assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone che la presente sentenza venga inserita nel sito internet del Tribunale; trascritta nei competenti registri a cura del Liquidatore; notificata, a cura del Liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'11.04.2024

Il giudice rel.  
Dott. Ivana Morandin

Il Presidente  
Dott. Silvia Bianchi

